

Rep. n. 574, Racc. n. 427, Allegato "B"

ARTICOLO 1° DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione senza fine di lucro che assume la denominazione "TERRA NUOVA - CENTRO PER LA SOLIDARIETÀ E LA COOPERAZIONE TRA I POPOLI- Onlus" in forma abbreviata "TERRA NUOVA - Onlus".

In attesa dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), così come modificato dal Decreto Legislativo n.105 del 3 agosto 2018, e nel rispetto del Decreto Legislativo n.460 del 4 dicembre 1997. L'Associazione intende, pertanto, adottare, nel presente Statuto, tutte le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, riservandosi la facoltà di ottemperare agli obblighi eventualmente scaturenti dalla piena ed effettiva operatività del predetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione assume, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus" fino alla effettiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Dopodiché la stessa avvierà le pratiche per l'iscrizione nel Registro stesso, adottando, a seguito della detta iscrizione, l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore) e denominandosi, da quest'ultima iscrizione, "TERRA NUOVA - CENTRO PER LA SOLIDARIETÀ E LA COOPERAZIONE TRA I POPOLI- Ente del Terzo Settore" in forma abbreviata "TERRA NUOVA - ETS".

L'Associazione ha sede legale in Roma e durata fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga espressa o tacita.

Articolo 2° SCOPO SOCIALE

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nello specifico finalizzate a:

- a. sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;
- b. tutelare e affermare i diritti umani, la dignità di ogni individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di Diritto;
- c. prevenire i conflitti di ogni genere, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.

L'associazione promuove e partecipa allo studio e alla gestione dei progetti di cooperazione internazionale, iniziative di sensibilizzazione, rafforzamento della cittadinanza globale all'estero come in Italia ed Europa, iniziative di formazione e ricerca.

Promuove infine tutte quelle altre attività che risultino opportune quale contributo ai programmi italiani, comunitari ed esteri di sviluppo endogeno. Inoltre promuove attivamente intese operative con altri organismi ed entità impegnate nella solidarietà e nella cooperazione

REGISTRATO AD

ALBANO LAZIALE

Il 16 settembre 2019

al n. 13971 serie 1T

che concordino, nella sostanza, con gli obiettivi e lo spirito sopra descritti.

Per la valutazione e l'esecuzione dei progetti, essa adotta soprattutto i seguenti criteri:

a) della partecipazione: l'Associazione intende impegnarsi affinché ciascun progetto ed iniziativa siano preparati ed eseguiti nella massima intesa con le comunità locali favorendo parimenti la crescita del personale e dei dirigenti locali in modo che gradualmente assumano responsabilità diretta del lavoro comune;

b) della utilità promozionale immediata: l'Associazione non considera pertinenti i progetti che non siano destinati, in forma diretta e immediata, alla promozione della comunità locale o in cui prevalgono fini di lucro o interessi individuali o di gruppi privilegiati;

c) della coordinazione: essa intende assicurare il collocamento delle proprie iniziative negli eventuali piani nazionali ed internazionali di promozione umana.

Articolo 3° FINALITA' ED ATTIVITA'

Per il perseguimento dello scopo sociale la Associazione potrà svolgere, anche in collaborazione con altri enti o organizzazioni, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117 del 2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.

125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

E nello specifico:

a) progetti, programmi e attività di cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni e nel quadro della relativa normativa comunitaria, centrati sulla promozione ed esercizio dei diritti umani, civili, culturali, sociali, politici ed economici delle comunità locali, sulla promozione delle pari opportunità e la non discriminazione di genere, religiosa e culturale (rif Art. N. del co. Art. 5 CTS) ;

b) progetti, programmi e attività di tutela dell'ambiente e di corretta gestione delle risorse naturali e tutela della biodiversità (rif Art E. del co.1 Art 5 CTS);

c) programmi di emergenza a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o causate dall'intervento umano (rif Art. N. del co. Art. 5 CTS);

d) corsi ed altre iniziative di formazione o di aggiornamento rivolti ad operatori dei Paesi del Sud o del Nord, insegnanti ed educatori ed altri soggetti attivi nel campo dello sviluppo e della lotta contro l'esclusione (rif Art. D. del co. Art. 5 CTS);

d) iniziative di informazione, di comunicazione e di educazione alla cittadinanza globale, nonché attività mirate a promuovere le culture e i valori della solidarietà internazionale, della pace tra i popoli, della legalità e della cooperazione presso le istituzioni pubbliche e private e gli organi legislativi e normativi a livello nazionale ed internazionale (rif Art. V. del co. Art. 5 CTS);

f) iniziative di sostegno allo sviluppo su base locale, ivi comprese quelle che rientrano tra le attività di commercio equo e solidale e di

credito fiduciario ad organizzazioni locali ;

g) studi, ricerche, convegni, seminari sullo sviluppo e sulla lotta contro l'esclusione (rif Art. H. del co. Art. 5 CTS);

h) attività mirate a promuovere e favorire, in tutte le sue forme possibili, relazioni, interscambi, confronti, collaborazioni, reti e consorzi, tra le forme organizzate della società civile a livello internazionale;

i) attività di osservazione, informazione e difesa relativa ai diritti umani, sociali e culturali ed ai diritti dei popoli (rif Art. W. del co. Art. 5 CTS);

l) accoglienza umanitaria ed integrazione socio culturale ed economica dei migranti (rif Art R del co. Art 5 CTS).

Per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità, l'Associazione potrà:

- collaborare e aderire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, a consorzi e associazioni con altre organizzazioni non governative, enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, nazionali ed internazionali;
- aderire, con delibera del Consiglio del Amministrazione, a coordinamenti nazionali ed internazionali accettandone le norme statutarie;
- stipulare convenzioni con enti e organismi internazionali (Nazioni Unite, Unione Europea, etc.), nazionali (Stato, Regioni, Enti Locali, etc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati ed i loro Consorzi, per la realizzazione di specifiche attività.

L'associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale ad incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità.

L'associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sovranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private.

L'associazione si impegna a non favorire o promuovere gli interessi economici, politici, sociali o sindacali di soci, amministratori, dipendenti o soggetti a qualunque titolo facenti parte dell'associazione o comunque legati ad essa da un rapporto di prestazione d'opera retribuita, ovvero nei confronti dei soggetti giuridici che effettuino erogazioni liberali a favore dell'associazione.—

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea dei soci.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i

sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4° DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Sono soci fondatori di "Terra Nuova" coloro che hanno partecipato alla sua costituzione.

Coloro, tanto se persone fisiche quanto enti, che condividono strategia, obiettivi e metodi dell'Associazione collaborando anche alla loro attuazione possono altresì richiedere di essere ammessi come soci. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione presentando una richiesta scritta allo stesso.

La qualifica di socio si perde per rinuncia scritta dell'interessato, inviata al Consiglio di Amministrazione, oppure in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione, che può essere adottata dopo due anni di mancato pagamento della quota associativa o assenza prolungata dalla vita associativa, previa comunicazione scritta al socio inadempiente, oppure per gravi violazioni degli obblighi statuari o per condotta contraria ai principi dell'Associazione con motivazione scritta del Consiglio di Amministrazione da inviare all'interessato. In quest'ultimo caso, può ricorrere all'assemblea dei Soci, che può accogliere o respingere il provvedimento di espulsione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione e presso la sede dell'associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- * eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- * essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- * frequentare i locali dell'associazione;
- * partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- * concorrere all'elaborazione del programma di attività;
- * prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci

Articolo 5° ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Vice-Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Comitato Etico di Vigilanza.

Le cariche elettive - membri consiglio di amministrazione, presidente del consiglio di amministrazione, vice-presidente e membri del comitato etico di vigilanza - sono a titolo gratuito e sono ammessi esclusivamente eventuali rimborsi per le spese sostenute per assicurare la partecipazione.

Articolo 6° - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea presso la sede legale od altrove viene effettuata mediante comunicazione scritta e spedita anche via

telematica a ciascun socio non meno di quindici giorni prima, almeno una volta l'anno o tutte le volte che lo ritenga opportuno il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero ancora, su richiesta di almeno un terzo dei soci.

I soci dell'Assemblea possono farsi rappresentare da altri soci secondo quanto prevede l'Art. 2372 del Codice Civile. Ciascun socio può ricevere al massimo tre deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente eletto dalla stessa Assemblea o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario anche tra non soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe pervenute anche via telematica e il diritto di intervenire in Assemblea.

È consentito l'intervento in assemblea anche attraverso mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile per il Presidente di verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea delibera:

- sull'approvazione dei bilanci preventivo, consuntivo e del bilancio sociale,
- sulle nomine dei componenti il consiglio di Amministrazione,
- sulla nomina e revoca degli organi sociali e dell'organo di controllo e/o revisore legale dei conti
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti,
- sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
- su variazioni del Regolamento se presente, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro le venga sottoposto dal Consiglio di Amministrazione o le compete per legge o per statuto,
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita alla presenza di persona o per delega, della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti presenti. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice, sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo nei casi in cui al successivo capoverso.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto in base all'Art. 2372 del Codice Civile è indispensabile la presenza in Assemblea Straordinaria di persona o per delega di almeno due terzi (2/3) dei soci e che la proposta di modifica sia inviata anche via telematica a tutti i soci con almeno un mese di preavviso, tramite comunicazione scritta e comprovata ricezione. In seconda convocazione è sufficiente un terzo dei soci a condizione che decorrano almeno due mesi tra prima e seconda convocazione, e che la proposta di modifica o di scioglimento sia inviata a tutti i soci con almeno un mese di preavviso, tramite comunicazione scritta inviata anche per via telematica e comprovata ricezione.

Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione o la devoluzione del patrimonio è indispensabile la presenza in Assemblea

Straordinaria di persona o per delega anche telematica di almeno tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 7° CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri, soci eletti a maggioranza dall'Assemblea dei soci per la prima volta in sede di costituzione dell'Associazione, successivamente, dall'Assemblea; essi durano in carica per un triennio o per la durata stabilita al momento della loro nomina e sono rieleggibili. Come prevede l'Art. 26 del Codice Terzo Settore si applica l'Art. 2382 del Codice Civile. In caso di dimissione o di decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede per cooptazione alla sua sostituzione.

Il consiglio viene convocato nella sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che venga richiesto da almeno tre sui membri; la convocazione avviene per iscritto anche via telematica almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione: questa tuttavia sarà valida quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica. E' ammessa anche la partecipazione in teleconferenza o videoconferenza. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza, dal Vice Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio può invitare alle proprie riunioni soci, operatori, soggetti terzi ove necessario od opportuno.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione. Spetta ad esso:

- eleggere il Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione e il Vice-Presidente;
- elaborare e definire i programmi dell'associazione seguendone l'attuazione nell'ambito delle linee generali e programmatiche decise dall'Assemblea dei soci;
- scegliere le strutture operative più
- idonee alla gestione delle attività;
- istituire sedi operative, sedi secondarie, succursali e rappresentanze nei luoghi ritenuti più opportuni, sia in Italia che all'estero, al fine di ottimizzare il raggiungimento degli scopi sociali;
- ratificare la nomina delle figure di direzione, in particolare quella dei rappresentanti dell'Associazione all'estero previamente approvate dal Presidente;
- predisporre annualmente i bilanci d'esercizio (stato patrimoniale, rendiconto finanziario, nota integrativa che illustra le poste di bilancio, relazione di missione che illustra l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie) e i bilanci sociali da sottoporre per approvazione all'assemblea dei soci;
- deliberare operazioni bancarie e finanziarie con esclusione di qualsiasi operazione avente carattere speculativo;
- riscuotere, incassare e quietanzare crediti, mandati e contributi e compiere in ogni caso, senza alcuna limitazione, tutte le operazioni utili e necessarie, eccettuate quelle espressamente riservate all'Assemblea dei soci dallo Statuto e dalla legge;

- deliberare l'ammissione e la decadenza dei soci;
- determinare la quota di adesione associativa
- deliberare spese di carattere straordinario;
- selezionare l'organismo di controllo da sottoporre in assemblea
- ha facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente o al Vice-Presidente o ad uno o più soci con firma singola ovvero con firma congiunta degli stessi.

Articolo 8 ° - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato tra i membri del Consiglio per la prima volta in sede di costituzione dell'Associazione e, successivamente, dai Consiglieri; dura in carica per un triennio o per la durata stabilita all'atto della nomina ed è rieleggibile.

Il presidente svolge le seguenti funzioni:

- rappresenta anche legalmente l'associazione di fronte a terzi, anche in sede negoziale e giudiziale;
- convoca l'assemblea dei soci ed il consiglio di amministrazione
- presiede il consiglio di amministrazione
- risponde della conduzione e del buon andamento delle attività associative
- sovrintende all'attuazione delle deliberazioni assembleari dei soci e delle delibere del consiglio di amministrazione.

Spetta al Presidente la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed in sede Amministrativa; nei casi urgenti egli può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di quest'ultimo. Il Presidente potrà nominare procuratori speciali per singoli atti e categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente la rappresentanza dell'Associazione spetta al Vice-Presidente.

Articolo 9 ° - VICE – PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri dello stesso, dura in carica per un triennio o per la durata stabilita all'atto di nomina ed è rieleggibile. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, può assumere eventuali deleghe su proposta del Presidente e delibera del Consiglio di Amministrazione. In particolare cura la relazione tra la Presidenza, il Consiglio di Amministrazione e la struttura operativa dell'Associazione.

Articolo 10 ° - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea dei soci che ne determina la durata al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 11 ° - COMITATO ETICO DI VIGILANZA

Per il controllo e l'applicazione del Codice Etico è costituito un Comitato Etico di Vigilanza composto da 3 membri esterni al Consiglio di Amministrazione, anche soci ma non facenti parte dell'organico dell'Associazione. Sono eletti dall'Assemblea generale dei soci per la durata di un triennio o per la durata stabilita nell'atto di nomina.

Compito del Comitato di Vigilanza:

- garantire l'effettiva adesione ai principi contenuti nel Codice Etico da parte di collaboratori e collaboratrici, membri del CdA, soci e socie;
- garantire il rispetto delle regole stabilite dal codice per le relazioni con i beneficiari, partners, fornitori, donatori;
- ricevere le segnalazioni relative a eventuali violazioni del Codice, valutarne la fondatezza, e sottoporre le conclusioni e relative eventuali sanzioni agli organi direttivi e all'Assemblea dei soci.

Articolo 12 ° - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

In base all'Art. 15 del Codice Terzo Settore i libri sociali obbligatori sono:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Articolo 13 ° - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote versate annualmente dai soci, dagli acquisti mobiliari e immobiliari fatti a qualunque titolo, da donazioni, lasciti, sussidi concessi da istituti, enti pubblici e privati, associazioni o privati cittadini e da ogni altra entrata consentita dalla legge ed accettata dall'Associazione in coerenza con i propri fini.

Al patrimonio dell'Associazione confluiscono gli eventuali avanzi di gestione con vincolo di destinazione alla realizzazione degli scopi istituzionali. Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di

distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge .

Ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie, attività diverse o da altre forme di autofinanziamento, sarà utilizzato per il solo svolgimento delle attività statutarie o a incremento del patrimonio.

Come indicato nell'Art. 22, Comma 5 del Codice Terzo Settore, quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 del Codice TS è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.—

— **Articolo 14 ° - ESERCIZIO FINANZIARIO, E BILANCIO** —

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni anno ed entro il 15 giugno dell'anno successivo verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione e quello preventivo dell'anno successivo, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione entro il 27 giugno.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio predispone il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea dei soci per relativa approvazione contestuale all'approvazione del rendiconto gestionale di consuntivo. -

— **Articolo 15 ° - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE** —

Lo scioglimento dell'Associazione anche prima della scadenza del termine deve essere constatato e deliberato dall'Assemblea che potrà nominare uno o più Liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore definito dall'Assemblea straordinaria, che abbia finalità analoghe a quelle della Associazione stessa, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del CTS).

La richiesta del suddetto parere al predetto ufficio deve essere inoltrata, dal Presidente e Legale Rappresentante, con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore,

il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione o Associazione operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
